COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IL SINDACO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 59 DEL 06-10-2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PUBBLICI ESERCIZI FRAZIONI DI MARINELLA E TRISCINA DI SELINUNTE

PREMESSO:

CHE con Ordinanza Sindacale contingibile e urgente avente n. 49 del 9 agosto 2025, modificata e integrata con Ordinanza Sindacale n. 50 dell'11 agosto 2025, di disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici nelle frazioni balneari di Marinella e Triscina di Selinunte nel periodo al fine di contrastare il fenomeno della c.d. "Malamovida" caratterizzato dalla fruizione di luoghi ed esercizi pubblici nelle ore serali e notturne;

TENUTO CONTO che per la stagionalità in corso sono venute meno le condizioni disciplinate dalle Ordinanze Sindacali sopra riportate;

CONSIDERATO che dal 6 ottobre 2025 al 31 ottobre 2025 risulta necessario disciplinare l'orario di apertura dei pubblici esercizi nonché gli orari di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per gli esercizi pubblici delle frazioni di Marinella e Triscina di Selinunte come di seguito riportato:

a) DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE, CON QUALSIASI MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ANCHE DA ASPORTO:

- dalle ore 01:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal lunedì al giovedì e nelle giornate domenicali;
- dalle ore 02:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal venerdì al sabato;

b) CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI:

- dalle ore 01:00 alle ore 06:00 del giorno successivo dal lunedì al giovedì e nelle giornate domenicali;
- dalle ore 02:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal venerdì al sabato;

c) DIVIETO DI EMISSIONI SONORE:

- dalle ore 01:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal lunedì al giovedì e nelle giornate domenicali;
- dalle ore 02:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal venerdì al sabato;

d) le emissioni sonore dovranno mantenersi all'interno dei decibel imposti dalla normativa;

CONSIDERATO che:

- come è noto, il rischio di aggregazione e assembramenti aumenta in relazione alla stagionalità, in determinate fasce orarie e in determinati giorni della settimana;

- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale"* nonché *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

- l'art. 54, comma 4, del medesimo Testo Unico prevede che *"il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

ATTESO che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito degli Enti Locali assicurare una serena e civile convivenza tra i cittadini residenti e attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare o ordinario svolgimento della vita civile, la quiete e la sicurezza dei centri urbani;

VISTI:

- gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, che ha definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi del citato art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

- la legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge Quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati);

- il T.U.L.P.S.;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 gennaio 2025;

- la richiesta di protocollo generale n. 34246 del 19/06/2025;

- la disposizione sindacale di protocollo generale n. 34416 del 20/06/2025;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte

dal 6 ottobre 2025 alle ore 00:00 del 31 ottobre 2025, per i pubblici esercizi e distributori automatici delle frazioni di Marinella e Triscina di Selinunte, i seguenti divieti e obblighi:

a) <u>DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE, CON QUALSIASI MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ANCHE DA ASPORTO</u>:

- **dalle ore 01:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal lunedì al giovedì e nelle giornate domenicali;**

- **dalle ore 02:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal venerdì al sabato;**

b) <u>CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI</u>:

- **dalle ore 01:00 alle ore 06:00 del giorno successivo dal lunedì al giovedì e nelle giornate**

domenicali;

- **dalle ore 02:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal venerdì al sabato;**

c) <u>DIVIETO DI EMISSIONI SONORE</u>:

- **dalle ore 01:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal lunedì al giovedì e nelle giornate domenicali;**

- **dalle ore 02:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal venerdì al sabato;**

d) le emissioni sonore dovranno mantenersi all'interno dei decibel imposti dalla normativa.

DARE ATTO che in occasione di manifestazioni e/o eventi pubbliche o, eccezionalmente, private potranno essere previste deroghe all'odierno provvedimento purché richieste per iscritto e debitamente motivate.

DISPONE

- **l'immediata esecutività dell'odierno provvedimento.**

- **Il relativo controllo all'esecuzione dell'odierno provvedimento, alle Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Locale del Comune di Castelvetrano.**

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i. si comunica che avverso la presente Ordinanza:

- in applicazione della L. 1034/1971 e s.m.i., è possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo;

- in applicazione del D.P.R. 1199/1971, è possibile proporre ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Regione Siciliana.

DISPONE

che la presente Ordinanza Sindacale sia trasmessa a:

- S.E. il Prefetto della Provincia di Trapani;
- Sig. Questore della Provincia di Trapani;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Compagnia Carabinieri Castelvetrano;
- Stazione Carabinieri Marinella;
- Commissariato di P.S. Castelvetrano;
- Compagnia Guardia di Finanza Castelvetrano;
- Comando Polizia Locale del Comune di Castelvetrano;
- Responsabile della VI Direzione Organizzativa;
- Agli organi di stampa locale per la massima diffusione.

Il Responsabile della VIII D.O.
f.to (Comm. C. Antonio Ferracane)

IL SINDACO

F.to AVV. GIOVANNI LENTINI

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.